



OBBLIGO DI COMPILAZIONE SCHEDA ISTAT

In riferimento all'oggetto si richiama la Legge Regionale 4 marzo 2019 n. 4, pubblicata sul BURL – supplemento n. 10 del 08.03.2019, che all'art. 69 – punto 2 (adempimenti conseguenti al decesso) che prevede che sia il medico curante o suo sostituto o il medico di continuità assistenziale a certificare la causa del decesso, secondo le procedure previste dalla normativa statale.

In particolare quindi, il medico di continuità assistenziale, ha l'obbligo di redigere la scheda Istat, che serve per la certificazione delle cause del decesso, entro le 24 ore dal decesso.

L'ASST ha l'obbligo di organizzare ed erogare le funzioni del medico necroscopo per l'accertamento della morte (punto 3 del succitato art. 69).

Sarebbe opportuno ricordare anche, sia ai Comuni che alle imprese di pompe funebri, che, come previsto dall'art. 72 del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 novembre 2000, n. 396, la dichiarazione di morte o avviso di morte è fatta non oltre le ventiquattro ore dal decesso all'ufficiale dello stato civile del luogo dove questa è avvenuta o, nel caso in cui tale luogo si ignori, del luogo dove il cadavere è stato deposto.

La dichiarazione è fatta da uno dei congiunti o da una persona convivente con il defunto o da un loro delegato o, in mancanza, da persona informata del decesso.

In caso di morte in un ospedale, casa di cura o di riposo, collegio, istituto o qualsiasi altro stabilimento, il direttore o chi ne è stato delegato dall'amministrazione deve trasmettere avviso della morte, nel termine fissato dal comma 1, all'ufficiale dello stato civile, con le indicazioni stabilite nell'articolo 73.